

STATUTO

OPUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA DELLA MAGLIANA
184

Numero REA: RM - 1716303

Codice fiscale: 17400151001

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REP.N. 4425/2764
STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - SCOPI

Art. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a) della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale denominata: "OPUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", di seguito indicata come "la cooperativa".

La cooperativa ha sede in Roma (RM).

La cooperativa potrà istituire con delibera dell'Organo Amministrativo, anche in relazione agli scopi che si prefigge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dei sindaci se nominati, per quello che concerne la società è quello risultante dai libri e dagli atti sociali.

Art. 2 DURATA

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata o sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.

Art. 3 OGGETTO

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di ogni altra disposizione inerente. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita precedentemente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la

Cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:

- fornire ad enti pubblici e privati e/o cittadini, servizi di attività socio-educative, socio-ricreative, motorie, assistenziali ausiliarie e di supporto ai servizi specificati;
- gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e professionale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza o che presentino disturbi fisici o psichici;
- gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle forme ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione ed integrazione dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo, atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale;
- gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, strutture alberghiere e simili;
- gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione, ivi compresa la realizzazione di supporti di ogni tipo rivolti alla comunità in generale;
- organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori in cui la cooperativa opera;
- contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regione, Provincia, Comuni) tendenti a sviluppare nel territorio le attività sanitarie ed educative relative agli adulti, alle persone svantaggiate, agli anziani autosufficienti e non;
- progettare ed eseguire ogni tipo di iniziativa volta ad eliminare ogni forma di barriera architettonica, strutturale e tecnica alla mobilità delle persone con handicap o in difficoltà, sia attraverso la realizzazione di corsi per la formazione specialistica degli amministratori e dei tecnici degli Enti pubblici, compresi gli Enti locali, sia attraverso la attività diretta ed indiretta della cooperativa finalizzata all'adeguamento delle strutture con le tecnologie esistenti per raggiungere la completa mobilità delle persone con ogni forma di handicap.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compreso la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell' oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dalla assemblea dei soci.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazio-

ne sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea.

Su delibera dell'Organo Amministrativo potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4 SCOPI

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attività sociali precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della Lg. 381/91.

In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi, rispettando i limiti fissati dall'art. 2514 c.c. co. 1, lett. a;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, rispettando così i limiti fissati dall'art. 2514 c.c. co. 1, lett. b;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita sociale, né successivamente al suo scioglimento;
- d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Art. 5 SVOLGIMENTO MUTUALITA'

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

SOCI

Art. 6 SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Possono essere soci anche società, enti ed organismi aventi personalità giuridica sia pubblica che privata, che abbiano lo scopo di svolgere, promuovere, favorire, incentivare ed assistere iniziative ed atti-

vità in qualunque modo assimilabili a quello della cooperativa.

Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità alla prestazione lavorativa precedentemente svolta possono su domanda, diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria.

In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari della cooperativa anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci cooperatori - per l'attività socio sanitaria ed educativa che per la loro capacità effettiva di lavoro e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere.

Soci svantaggiati - così come definiti dalla legge 381/91

Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: persone fisiche che condividano espressamente gli scopi della cooperativa. I soci volontari saranno iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà mai essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non saranno applicati i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa e validi per tutti i soci. Nella gestione dei servizi socio educativi di cui all'art. 3 del presente statuto da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutive rispetto ai parametri di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Soci sovventori - come previsti dalla L. 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4 - sia persone fisiche che persone giuridiche, ed altri enti, quali ad esempio le Società di Mutuo Soccorso, nei limiti previsti dalla legge;

Soci persone giuridiche, pubbliche e private, nei limiti stabiliti dalla legge, nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

Soci in categorie speciali - Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, co. 3 c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, i soci appar-

tenenti alle categorie speciali vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Non possono essere soci gli interdetti, i falliti non riabilitati.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza ad una delle categorie indicate nel presente articolo.

Art. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, professione e codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- c) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto.

Nel caso in cui trattasi di persona giuridica la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare:

- d) la denominazione o ragione sociale, sede e attività svolta;
- e) la delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo, o la persona giuridica;
- f) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati;
- g) la quota che si propone di sottoscrivere;
- h) il versamento della quota sottoscritta e delle altre somme fissate dall'organo Amministrativo.

Alla domanda di ammissione dovranno essere inoltre allegati copia dello Statuto e della delibera di cui al precedente punto e).

Art. 8 ESITO DOMANDA

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'Organo Amministrativo e la sua decisione dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità di ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione motivata del diniego espresso dall'organo Amministrativo. L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte. In caso di reiezione della domanda, unitamente alla comunicazione dovranno essere enunciate le motivazioni. Il richiedente potrà ripresentare la propria domanda solo successivamente alla rimozione delle cause che hanno determinato la iniziale non ammissione.

Con l'accettazione della domanda il nuovo ammesso sarà tenuto a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, anche una tassa di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo, determinati dall'Organo Amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle

riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Trascorsi tre mesi dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti richiesti, la delibera diventerà inefficace.

L'Organo Amministrativo, nella propria relazione annuale, informa l'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 QUOTA

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 per le persone giuridiche, il nuovo socio deve versare le quote sottoscritte con le seguenti modalità:

- per l'importo minimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) entro tre mesi dalla data di accettazione della domanda;
- per l'eventuale importo eccedente di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e per le altre somme previste, secondo quanto stabilito dall'Organo Amministrativo, al momento dell'accettazione della domanda e comunque entro un termine non superiore a due anni.

Il socio inadempiente, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, viene invitato all'adempimento. Permanendo l'inadempienza e trascorsi ulteriori 30 (trenta) giorni dalla intimazione, il socio viene escluso dalla cooperativa.

Art. 10 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati :

- a) al versamento delle quote di cui al precedente art. 9;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall'Assemblea o dall'Organo Amministrativo;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo;
- d) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati indicati nella domanda di ammissione.

Art. 11 VALORE QUOTE

Ogni socio può possedere una quota il cui valore non può essere superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Art. 12 IMPEGNO SOCIO

I soci lavoratori sia ordinari che volontari, si impegnano a conferire la loro opera, quale adempimento della prestazione mutualistica, con le modalità determinate nel Regolamento interno approvato dall'assemblea.

Art. 13 RECESSO

I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso o esclusione.

Con l'interruzione del rapporto sociale si estingue ogni altro rapporto ad esso sottostante, compreso quello di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci e determina anche la risoluzione di tutti i rapporti mutualistici in corso a quella data.

In tali casi i soci cooperatori non possono cedere la loro quota con

effetto verso la società.

Il recesso è ammesso oltre che nei casi previsti dalla legge nelle seguenti circostanze:

- a) se il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) se il socio abbia cessato di appartenere a una delle categorie di cui all'art. 6;
- c) se il socio non si trovi più in grado di partecipare all'attività sociale con particolare riferimento all'attività lavorativa;
- d) se il socio lavoratore abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori della zona in cui la cooperativa esplica la sua attività;
- e) per raggiungimento dell'età pensionabile del socio lavoratore;
- f) per scioglimento della persona giuridica;
- g) a seguito di domanda presentata per iscritto da parte del socio volontario.

La richiesta di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata per essere sottoposta all'esame dell'Organo Amministrativo.

Il recesso non sarà comunque operativo fino a quando non venga deliberato dall'Organo Amministrativo e non ne sia fatta l'annotazione sul libro soci, ferme restando le disposizioni di legge relative al recesso dei soci.

Il recesso non può mai essere parziale.

Art. 14 ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo contro il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e nel caso indicato all'art. 9 del presente statuto:

- a) quando senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla sottoscrizione di quote sociali;
- b) quando svolga un'attività contrastante o concorrente con gli interessi della cooperativa o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente;
- c) quando il medesimo si rende colpevole di inosservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- d) se persona giuridica, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- e) non adempie o non possa adempiere agli obblighi di lavoro o di altra natura, assunti a qualunque titolo verso la società e si determini quindi a suo carico un motivo di interruzione del rapporto mutualistico di lavoro per motivi riconducibili alla giusta causa o al giustificato motivo. Il regolamento interno può prevedere, anche in via esemplificativa, la casistica delle fattispecie considerate quale mancato adempimento ai sensi del presente articolo;
- f) appartenendo ad una categoria speciale, non raggiunge gli obiettivi prefissati nel programma di formazione o di inserimento nel termine in esso indicati;
- g) in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

h) nei casi di interruzione del rapporto di lavoro, non determinati da causa di forza maggiore.

Nei casi indicati nella lettera a) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art. 15 DELIBERE ORGANO AMMINISTRATIVO

Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma degli artt. 8, 13 e 14 devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere all'Assemblea.

Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Art. 16 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Gli eredi dei soci deceduti o dichiarati decaduti o esclusi hanno diritto al rimborso della quota sociale versata, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo qualora sia stato versato e non sia stato destinato ad uno dei fondi di riserva indivisibili della cooperativa.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto sociale è intervenuta entro i primi nove mesi dell'esercizio sociale in corso, ha effetto con la chiusura dell'esercizio stesso, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5 (cinque).

Art. 17 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi legittimi hanno diritto al rimborso della quota versata secondo il risultato dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, mai però in misura superiore alla quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.

In ogni caso il rimborso avverrà entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, ove non vi siano altri impedimenti previsti dalla legge o dal presente statuto.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale indivisibile.

Art. 18 VALORE QUOTA

Il valore minimo di ciascuna quota è pari a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e la richiesta di eventuali versamenti non può eccedere l'importo massimo stabilito per legge per ciascun socio, eccezion fatta per eventuali aumenti di capitale sociale adottati con delibera dell'Assemblea straordinaria, presa ai sensi dell'art. 2524 c.c.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si

considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempiimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 19 PATRIMONIO DEDICATO

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss. c.c..

La società potrà acquisire dai soci e/o da terzi finanziamenti destinati ad uno specifico affare, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 2447-decies, c.c.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20 COSTITUZIONE PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote dei soci ordinari, dei soci volontari e dei soci sovventori, ciascuna di valore non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) da qualificare come indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- c) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci finanziatori;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito sulla base di norme di legge a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- e) da ogni altra riserva;
- f) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 21 REGOLAMENTO INTERNO

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale, deve trovare esplicita corrispondenza nel regolamento interno. La retribuzione e/o il compenso dei soci per l'attività lavorativa svolta non può essere inferiore ai minimi previsti dal corrispondente contratto collettivo di lavoro, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa. Dal tipo di rapporto mutualistico instaurato discendono i relativi obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali.

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, possono essere distribuiti ristorni quale congruo della retribuzione periodicamente corrisposta. I ristorni possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio derivanti dalle attività svolte con i soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità, in adesione a quanto previsto dal regolamento interno.

Art. 22 QUOTE SOCI VOLONTARI

Le quote ordinarie e dei soci volontari sono nominative e non posso-

no essere sottoposte a pegno o vincolo alcuno. Esse non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Le quote dei soci sovventori sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione, da esercitare inderogabilmente entro trenta giorni, di cui godono gli altri soci, ordinari e sovventori.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 23 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 DESTINAZIONE UTILI

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili come segue:

- a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento), mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) nella misura prevista dalla legge, una percentuale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) l'eventuale residuo può essere destinato alternativamente o contemporaneamente ad eventuali fondi di riserva o quali utili ai soci in proporzione alla quota di capitale versato e nel limite previsto dall'art. 2545-quinquies c.c.

La distribuzione di dividendi può avvenire solamente se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è maggiore di 0,25 (zero virgola venticinque), ai sensi del suddetto articolo.

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli utili di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

ORGANI SOCIALI

Art. 25

Sono Organi della cooperativa:

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

Art. 26 ASSEMBLEA

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia nonché l'ordine del giorno, da affiggersi in modo visibile nei locali della cooperativa e da spedirsi ai soci a mezzo lettera raccomandata postale o a mano o tramite posta elettronica certificata, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso dovrà essere indicata anche la data dell'eventuale se-

conda convocazione che può essere tenuta trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita solo quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre 3 (tre) giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso argomento.

Art. 27 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale, se nominato.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina un eventuale compenso agli amministratori e la retribuzione dei sindaci e del revisore se nominati;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all'ordine del giorno;
- e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sulla istituzione o modifica dei regolamenti interni;
- g) sulla distribuzione di eventuali ristorni.

Se lo richiedono speciali ragioni di carattere generale inerenti modificazioni legislative o mutamenti del contesto economico o riguardanti il movimento cooperativo oppure il solo settore delle cooperative sociali, o infine operazioni straordinarie che riguardano la cooperativa, l'assemblea che approva il Bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art. 28 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti

spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno la metà più uno del totale complessivo dei voti di tutti i soci.

In caso di approvazione o modificazione di regolamenti interni, le delibere devono essere prese con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 29 VOTAZIONI

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate ad alzata di mano. Se richiesto da alcuno degli amministratori, da sindaci o da almeno un quinto dei soci presenti, le votazioni vengono effettuate per appello nominale, fatta eccezione per le approvazioni avvenute alla unanimità.

Art. 30 VOTO

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori, volontari e sovventori che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci, che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte e che non appartengano a categorie speciali.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta, tenuto conto delle limitazioni previste per i soci volontari e sovventori.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, le quali dovranno essere citate nel processo verbale e conservate dalla cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

I voti dei soci sovventori non possono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 31 PRESIDENZA DELLA ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina il suo segretario che può essere anche un non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto sia dal Presidente che dal segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio e deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 32 AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno tre soggetti, eletti dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono sempre rieleg-

gibili.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo, se esistente, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Organo amministrativo ha i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società nessuno escluso con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, eccezion fatta soltanto per gli atti che la legge riserva alla esclusiva competenza dell'Assemblea.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Art. 33

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Art. 34

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 35 CONVOCAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da trasmettersi anche a mezzo telefax o a mano o a mezzo posta certificata, non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza o, nei casi più urgenti, a mezzo di messo o di telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. La partecipazione alle adunanze può avvenire anche in audio e video conferenza, a condizione che presso la sede della riunione siano presenti il presidente o il vice presidente ed il segretario verbalizzante.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il consigliere di amministrazione che, in una determinata operazione, ha interessi in conflitto con la società, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

Il consiglio di amministrazione può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Art. 36 CRITERI DI GESTIONE

Gli amministratori ed i sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono indicare, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., o nella nota integrativa, in caso di applicazione dell'art. 2435-bis, comma 6, c.c. specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

Art. 37 ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare un organo di controllo, sindaco o revisore o società di revisione.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria ove si verifichino i presupposti di legge di cui al combinato disposto degli artt. 2543, primo comma, e 2477 c.c.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, lo stesso esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis ss. c.c. ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 c.c.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo devono specificatamente riferire i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 38 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 REGOLAMENTO INTERNO

Oltre a quanto indicato al precedente art. 21 il regolamento interno deve disciplinare l'organizzazione interna della cooperativa, i rapporti tra soci e cooperativa, il funzionamento tecnico ed amministrativo e le qualifiche funzionali attribuite ai soci lavoratori della cooperativa.

Art. 40 REQUISITI MUTUALISTICI

I requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c., espressamente previsti nel presente statuto, sono irrevocabili e la loro osservanza è di fatto realizzata nell'attività della cooperativa.

Art. 41 CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie che dovessero sorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e gli altri argomenti per legge non risolvibili per arbitrato, saranno decisi da un unico arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro novanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro deve decidere secondo diritto e comunque ai sensi dell'art. 838 quater cpc.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 838 bis cpc.

Art. 42 RINVIO SULLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

FIRMATO

ANDREA GAGLIASSI

SIMONE COLETTA

GIAMPIERO D'INGIULLO

CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato
su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 commi 3, 4 e 5
del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.